



Emanazione dell'ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

20 settembre 2017

Indice

1	Situazione iniziale	1
2	Risultati della procedura di consultazione	2
2.1	Osservazione preliminare	2
2.2	Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione	3
2.3	Riduzione del termine di consultazione	3
2.4	Metodo dei rimandi applicato e struttura del progetto concernente l'ordinanza sui DPI	3
2.5	Commenti relativi alle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione	3
3	Conclusioni	4
	Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione	5

1 Situazione iniziale

Con il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuali e che abroga la direttiva 89/686/CEE (di seguito regolamento (UE) sui DPI), la normativa europea in materia di dispositivi di protezione individuali (DPI) è stata adeguata al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (New Legislative Framework, NLF). L'NLF stabilisce i requisiti essenziali per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato. Inoltre garantisce l'uniformità legislativa (p.es. definizioni armonizzate) e la parità delle condizioni di

concorrenza tra gli operatori economici (diritti e obblighi uniformi). L'intera legislazione dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti deve essere adeguata a questo nuovo quadro legislativo.

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81) copre venti settori di prodotti le cui disposizioni normative e amministrative svizzere e dell'UE sono considerate equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'MRA sono sottoposti a un'unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo nei casi in cui il ricorso a un organismo di valutazione della conformità viene richiesto.

Il regolamento (UE) sui DPI rientra nel campo d'applicazione dell'MRA. L'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) traspone la direttiva 89/686/CEE ed è considerata equivalente. Per garantire l'equivalenza tra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2018, tutti gli atti legislativi svizzeri devono essere adeguati tempestivamente al nuovo regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Il progetto concernente l'ordinanza sui DPI (ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, ODPI) posto in consultazione riprende gli adeguamenti del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI e li traspone nel diritto svizzero. Come sopra indicato, gli adeguamenti riguardano l'armonizzazione dei requisiti per l'accreditamento, la sorveglianza del mercato, le definizioni nonché gli obblighi e i diritti degli operatori economici.

Nell'ambito della procedura di consultazione, le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi in merito al progetto concernente l'ordinanza.

2 Risultati della procedura di consultazione

2.1 Osservazione preliminare

La consultazione concernente l'ODPI è stata avviata il 17 febbraio 2017. Il termine di consultazione è scaduto il 19 aprile 2017. Il termine di consultazione di tre mesi previsto dall'articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo, RS 172.061) è stato ridotto a due mesi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LCo per i motivi seguenti: l'ODPI consente di riprendere il diritto tecnico dell'UE nel quadro di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE. A livello contenutistico, l'ODPI comporta soltanto poche modifiche. Tuttavia, finché l'ODPI non verrà pubblicata, gli organismi di valutazione della conformità svizzeri non figureranno nella banca dati europea NANDO. Per contro, gli Stati membri dell'UE possono notificare i loro organismi di valutazione della conformità dal 21 ottobre 2016. Gli organismi di valutazione della conformità svizzeri subiscono così un notevole svantaggio economico. Se non sono elencati in NANDO, sul mercato non sono riconosciuti come organismi di valutazione della conformità sebbene siano legittimati a svolgere tale attività. Vi è dunque il pericolo che gli operatori economici si rivolgano in modo irreversibile agli organismi di valutazione della conformità europei elencati in NANDO. Una pubblicazione dell'ODPI nel più breve tempo possibile consentirà alla Svizzera di notificare ai responsabili di NANDO gli organismi di valutazione della conformità affinché vengano registrati nella banca dati. Pertanto è indispensabile che lo svantaggio economico subito dagli organismi di valutazione della conformità svizzeri venga eliminato quanto prima possibile. Nonostante la riduzione del termine, i destinatari hanno comunque potuto esprimere il loro parere, e nel contempo è stato possibile abbreviare la durata del periodo fino alla pubblicazione.

In aggiunta ai destinatari permanenti della consultazione figuranti nell'elenco della Cancelleria federale e ad altre cerchie interessate sono stati contattati direttamente gli organi di controllo incaricati dalla SECO di sorvegliare il mercato ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 18 giugno 2010 concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro, RS 930.111.5).

2.2 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione

In totale hanno risposto alla SECO 39 partecipanti alla consultazione. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell'allegato. 23 Cantoni si dichiarano d'accordo con la revisione (BE, JU, UR, BL, TI, ZG, VD, ZH, FR, AG, SO, OW, GR, NW, BS, SH, SG, AI, TG, GE, VS, NE, SZ). 2 Cantoni (AR, GL) hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere sul progetto concernente l'ODPI. Tra le associazioni e le organizzazioni 10 hanno approvato il progetto (NSBIV, FER, Suva, Suissetec, ASS, upi, Travail Suisse, SSIGA, Swiss Safety, PS), un'associazione (ACS) ha rinunciato a prendere posizione e 3 associazioni hanno inoltrato un parere (USS, VSTH, CI CDS).

2.3 Riduzione del termine di consultazione

Per i motivi summenzionati (cfr. punto 2.1), il termine previsto per l'inoltro delle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione è stato ridotto da tre a due mesi. Nonostante la riduzione del termine di consultazione di un mese è stato possibile lasciare ai destinatari interessati tempo sufficiente per esprimere il loro parere.

2.4 Metodo dei rimandi applicato e struttura del progetto concernente l'ordinanza sui DPI

Il metodo su cui un atto legislativo svizzero si basa per rimandare alle disposizioni della pertinente direttiva dell'UE è stato applicato per la prima volta nell'ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (RS 819.14) del 2008. Questo metodo adottato per rimandare a una determinata versione della direttiva europea ossia del regolamento europeo e alle disposizioni applicabili alla Svizzera in essi contenute si è dimostrato valido ed è già stato applicato in occasione della trasposizione nelle ordinanze delle direttive dell'UE relative ai settori dei prodotti attrezzature a pressione, ascensori e recipienti a pressione. Oltre a richiamare l'attenzione sui regolamenti dell'UE attuati dalla Svizzera, il metodo dei rimandi riduce il rischio di possibili errori di traduzione e di trasposizione. Per ragioni di sistematicità giuridica, le disposizioni delle leggi svizzere e delle ordinanze non vengono riproposte. Il metodo dei rimandi chiede al destinatario di consultare parallelamente all'atto legislativo svizzero anche la pertinente direttiva dell'UE. Nel complesso, il metodo dei rimandi è stato accolto positivamente dai partecipanti alla consultazione.

2.5 Commenti relativi alle prese di posizione dei partecipanti alla consultazione

L'Unione sindacale svizzera (USS) accoglie con favore l'emanazione dell'ODPI e chiede che nell'ordinanza venga precisato chi dovrà sostenere le spese d'acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali. L'USS ritiene che tale compito spetti al datore di lavoro, ma capisce se per ragioni sistematiche o formali nel caso di specie non sia prevista tale soluzione. L'ODPI disciplina l'immissione in commercio, la messa a disposizione sul mercato nonché i criteri applicabili al progetto e alla produzione, ma non l'uso dei DPI. La questione del pagamento dei DPI riguarda l'uso dei DPI e quindi il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, per cui non può essere oggetto dell'ODPI.

L'Associazione dei commercianti tecnici svizzeri (VSTH) osserva che, a differenza della Svizzera, il criterio dell'uso ragionevolmente prevedibile adottato nell'UE impone l'obbligo solo ai produttori. Secondo gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) sui DPI ai quali rimanda l'articolo 4 dell'ODPI, l'allegato II del regolamento (UE) sui DPI si applica non solo ai fabbricanti, ma anche agli importatori e ai distributori. Ciò risulta anche dalla regolamentazione a cascata dell'articolo 3 capoverso 6 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro, RS 930.11) secondo cui gli obblighi relativi all'immissione in commercio di prodotti incombono in primo luogo al produttore e a titolo sussidiario all'importatore nonché al distributore. Secondo la Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero (CI CDS) le istruzioni di cui all'al-

legato Il numero 1.4 lettere i-l del regolamento (UE) sui DPI nonché le dichiarazioni di conformità rappresentano una grande sfida. Con la trasposizione del regolamento (UE) sui DPI nel diritto svizzero, questi obblighi imposti ai distributori e agli importatori valgono anche in Svizzera se questi immettono in commercio un DPI sotto il loro nome o modificano un DPI già immesso in commercio in modo tale da compromettere la conformità. Si tratta di attuare i principi stabiliti dalla LSPro applicando le norme di diritto speciale. Dall'articolo 2 capoverso 3 LSPro risulta che è considerata immissione in commercio tra l'altro anche la modifica sostanziale di un prodotto e che pertanto chi modifica sostanzialmente un prodotto è considerato responsabile dell'immissione in commercio. L'articolo 3 capoverso 4 LSPro spiega come segnalare adeguatamente il concreto potenziale di pericolo di un prodotto.

L'Associazione di commercianti tecnici svizzeri (VSTH) propone di precisare le disposizioni transitorie. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 ODPI sono state riformulate e adeguate a quelle contenute nell'articolo 47 del regolamento (UE) sui DPI per garantire l'equivalenza tra l'ODPI e il regolamento (UE) sui DPI. Pertanto, anche in deroga al regolamento (UE) sui DPI, non è possibile prorogare le disposizioni transitorie di due anni fino al 21 aprile 2020 come richiesto dalla CI CDS.

L'Associazione di commercianti tecnici svizzeri (VSTH) auspica che l'applicabilità dell'articolo 1 capoverso 5 ODPI venga garantito anche durante il periodo transitorio fino alla revisione della LSPro e della OSPro. L'articolo 1 capoverso 5 ODPI non prevede alcuna disposizione transitoria, ma stabilisce che le disposizioni dell'OSPro siano applicabili anche ai DPI, sempreché l'ODPI come atto legislativo di diritto speciale non contenga disposizioni particolari.

3 Conclusioni

La SECO ha preso atto delle prese di posizione inoltrate dai partecipanti alla consultazione e le ha analizzate. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 ODPI sono state adeguate alle disposizioni contenute nell'articolo 47 del regolamento (UE) sui DPI per garantire l'equivalenza. I punti sollevati possono essere risolti grazie alle spiegazioni contenute nel presente rapporto e alle note esplicative relative all'ODPI. Questo rapporto e le prese di posizione dei singoli partecipanti alla consultazione saranno pubblicati. Inoltre la SECO invierà il presente rapporto alle cerchie interessate.

Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione

Autorità cantonali	Abbreviazioni
Consiglio di Stato del Canton Argovia	AG
Landamano e Commissione di Stato del Canton Appenzello Interno	AI
Dipartimento delle costruzioni e dell'economia pubblica del Canton Appenzello Esterno	AR
Consiglio di Stato del Canton Berna	BE
Consiglio di Stato del Canton Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato del Canton Basilea Città	BS
Consiglio di Stato del Canton Friburgo	FR
Consiglio di Stato del Canton Ginevra	GE
Consiglio di Stato del Canton Glarona	GL
Consiglio di Stato del Canton Grigioni	GR
Governo del Canton Giura	JU
Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel	NE
Consiglio di Stato del Canton Nidvaldo	NW
Dipartimento dell'economia pubblica del Canton Obvaldo	OW
Dipartimento dell'economia pubblica del Canton San Gallo	SG
Dipartimento dell'economia pubblica del Canton Sciaffusa	SH
Consiglio di Stato del Canton Soletta	SO
Consiglio di Stato del Canton Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Canton Turgovia	TG
Consiglio di Stato del Canton Ticino	TI
Cancelleria dello Stato del Canton Uri	UR
Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento dell'economia e dello sport	VD
Consiglio di Stato dal Canton Vallese	VS
Direzione dell'economia pubblica del Canton Zugo	ZG
Consiglio di Stato del Canton Zurigo	ZH
Associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e dell'economia	
Federazione delle imprese romande	FER
Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero	CI CDS

Ass. svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	Suissetec
Associazione dei Comuni svizzeri	ASS
Unione sindacale svizzera	USS
Associazione svizzera di ditte per DPI	Swiss Safety
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Associazione di commercianti tecnici svizzeri	VSTH
Ulteriori organizzazioni e partiti	
Ufficio prevenzione infortuni	upi
Servizio svizzero di certificazione addetti alla sicurezza (SIBE)	NSBIV
Partito socialista svizzero	PS
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	Suva
Società svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque	SSIGA
Associazione svizzera per la tecnica della saldatura	ASS